

**490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.** — Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute (1).

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente [491, 493bis].

(1) Per l'applicabilità delle sanzioni sostitutive v. note in calce ai rispettivi articoli.

**Istituti Processuali:** *citazione:* diretta per ipotesi artt. 477, 485.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* vedi artt. precedenti; *elemento soggettivo:* dolo generico; specifico nel II c.; *tentativo:* configurabile.

**491. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.** — Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo [c.c. 602], ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482 [1126 c. nav.].

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso [110] nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

**491bis. Documenti informatici.** (1) — Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (2), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. [A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli] (3).

(1) Art. aggiunto *ex l.* 23-12-1993, n. 547 (art. 3).

(2) Le parole «*avente efficacia probatoria*» sono state inserite *ex art.* 3, c. 1, l. 18-3-2008, n. 48 (*Criminalità informatica*) (G.U. 4-4-2008, n. 80, s.o.) in vigore per l'Italia dopo tre mesi dal deposito al Consiglio d'Europa della legge di ratifica.

(3) Periodo soppresso *ex art.* 3, c. 1, l. 48/2008 cit.

Con l'introduzione di tale previsione, ad opera della L. 547/93 si è inteso creare una **norma** di natura meramente **interpretativa**, in quanto si limita a precisare che le fattispecie di falso in atti sono ravvisabili anche quando la falsificazione sia avvenuta a mezzo di un supporto informatico o comunque con la sua alterazione. In seguito, tale disposto è stato oggetto di correttivi ad opera della L. 48/2008, di ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, correttivi riguardanti la nozione di documento

informatico. *In particolare, il legislatore del 2008, in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione fornita dall'art. 491bis, secondo la quale, per documento informatico si intendeva «... qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli», ha provveduto a sopprimerla dalla citata previsione (peraltro «salvando» il requisito dell'efficacia probatoria attraverso un correttivo «ad hoc», segnalato in nota), per tal via accogliendo, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, e, da ultimo, recepita nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell'amministrazione digitale) secondo la quale, per tale si intende «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».*

#### **492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.**

— Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti [c.c. 2714-2719].

**493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.** — Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio [358], relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

**493bis. Casi di perseguibilità a querela.** (1) — I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

(1) Art. aggiunto dall'art. 89, l. 689/1981.

### CAPO IV

#### *Della falsità personale (1)*

(1) Non sono punibili, ai sensi dell'art. 1, c. 2, l. 29-5-1982, n. 304 (*Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale*) coloro che hanno commesso i reati contenuti nel presente capo connessi ad uno dei delitti previsti dagli artt. 270, 270bis, 304, 305 e 306 qualora ricorrano le condizioni di cui al c. 1 del citato art. 1, l. 304/1982, riportato alla nota (3) in calce all'art. 270.

**494. Sostituzione di persona.** — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,

sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno (1).

(1) Cfr. art. 133 d.P.R. 14-2-1964, n. 237. Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. l. 689/1981.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, a forma vincolata, commissivo, di pericolo, istantaneo, sussidiario; *elemento soggettivo:* dolo specifico; *tentativo:* configurabile.

**495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.** — Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale [357], in un atto pubblico [c.c. 2699], l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni (1).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico (2).

La reclusione non è inferiore ad un anno:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483<sup>2</sup>, 567<sup>2</sup>; c.c. 449];

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 685 ss.] una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome (3).

La pena è diminuita [65] se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci [496] (4).

(1) Cfr. anche art. 25, l. 21-11-1967, n. 1185 (*Norme sui passaporti*).

(2) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. 689/1981.

(3) Numero così modificato ex art. 10, c. 3, d.l. 27-7-2005, n. 144, conv. in l. 31-7-2005, n. 155 (*Misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale*).

(4) Cfr. art. 1, l. 19-4-1925, n. 475 di seguito riportato: «*Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.*

*La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito».*

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, commissivo, istantaneo, di pericolo; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

**495bis. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.** (1) — Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

(1) Art. inserito ex l. 18-3-2008, n. 48 (art. 3, c. 2) (*Criminalità informatica*) (G.U. 4-4-2008, n. 80, s.o.) in vigore per l'Italia dopo tre mesi dal deposito al Consiglio d'Europa della legge di ratifica.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, commissivo, istantaneo, di pericolo; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

Introdotta dalla L. 48/2008 in occasione della ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, la fattispecie costituisce una **configurazione speciale del delitto di cui all'art. 495 c.p.** Anche la neointrodotta previsione, infatti, si sostanzia, sul piano oggettivo, nel dichiarare o attestare (riproducendo un distinguo da taluni ritenuto pleonastico, ma da altri fondato sul fatto che la dichiarazione riguarderebbe gli elementi di identificazione propri, mentre l'attestazione quelli altrui) falsamente l'identità (sono contrasegni di identità gli elementi che distinguono ogni individuo dagli altri, come nome, cognome, data di nascita ecc.) lo stato (es. cittadinanza, stato libero o coniugale) o altre qualità (intese come gli attributi che integrano l'individualità di un soggetto, come professione, eventuale ufficio pubblico ricoperto ecc.) della propria o dell'altrui persona. L'elemento specializzante è, invece, da individuarsi nel destinatario della falsa dichiarazione o attestazione: in luogo del pubblico ufficiale redigente un atto pubblico, un soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche. Per **firma elettronica** si intende l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica, mentre per **certificatore** si intende il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

- 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
- 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto [111].

(1) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. l. 689/1981.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo per l'ipotesi del III c.; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio per ipotesi I c.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

*Il reato in esame presuppone l'uso della cd. violenza impropria (art. 610) ossia di un qualunque mezzo diverso dalla energia fisica, capace di sopprimere e alterare l'altrui stato di autonoma autodeterminazione.*

## Sezione IV

### *Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio*

**614. Violazione di domicilio.** — Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni [615] (1).

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno (1).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [392<sup>2</sup>], o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

(1) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. l. 689/1981.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* querela (di ufficio per ipotesi IV c.); *arresto:* facoltativo per ipotesi IV c.; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio per ipotesi I e II c.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

*La violazione di domicilio è talvolta considerata come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato, in tal caso essa rimane **assorbita** nel reato di cui è l'elemento essenziale o accidentale (così ad es.: nell'ipotesi del furto in abitazione, ex art. 624bis).*

**615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.** —

Il pubblico ufficiale [357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni [323], s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge [c.p.p. 352, 247, 250, 251], la pena è della reclusione fino a un anno (1).

(1) Sono applicabili al reato previsto da tale comma le sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e segg. l. 689/1981.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo per il solo I c.; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio per ipotesi II c.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato proprio, di danno, di mera condotta, a forma libera; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

*A differenza del reato di violazione di domicilio di cui all'art. 614, il reato in esame non postula l'esistenza di un dissenso della vittima, ma è sufficiente che l'ingresso o l'intrattenimento in un luogo privato avvenga attraverso una **condotta abusiva** dei poteri del proprio ufficio.*

**615bis. Interferenze illecite nella vita privata.** (1) — Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa [120]; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale [357] o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (2).

(1) Art. inserito dalla l. 8-4-1974, n. 98 (art. 1).

(2) Per la professione di investigatore privato v. artt. 134-137 r.d. 18-6-1931, n. 773 t.u.l.p.s.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* querela (di ufficio nell'ipotesi del III c.); *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio per ipotesi I e II c.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

Attraverso questo reato il legislatore ha colmato una **lacuna** dell'ordinamento penale determinata dal progresso tecnologico che ha reso possibile l'invasione nella sfera privata altrui pur senza l'effettivo ingresso o permanenza in uno dei luoghi indicati dall'art. 615.

### **615ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. (1)**

— Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

(1) Art. aggiunto dalla l. 23-12-1993, n. 547 (art. 4).

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* querela I c., di ufficio negli altri casi; *arresto:* non consentito nel I c., facoltativo negli altri casi; *fermo:* consentito solo nell'ipotesi del III c., II parte, in riferimento al II c.; *citazione:* diretta a giudizio per ipotesi I c.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di mera condotta, a forma libera; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

Con la norma in esame il legislatore ha adeguato il codice penale alle **mutate tecniche di comunicazione** frutto di una progressiva diffusione della tecnologia informatica.

**615quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.** (1) — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.

(1) Art. aggiunto dalla l. 23-12-1993, n. 547 (art. 4).

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo specifico; *tentativo:* non configurabile.

La fattispecie in esame costituisce un tipico **reato ostativo**, in quanto finalizzato ad evitare il compimento di più gravi delitti contro la riservatezza o contro il patrimonio.

**615quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.** (1) — Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329.

(1) Art. così sostituito ex l. 18-3-2008, n. 48 (art. 4) (*Criminalità informatica*) (G.U. 4-4-2008, n. 80, s.o.) in vigore per l'Italia dopo tre mesi dal deposito al Consiglio d'Europa della legge di ratifica.

Il testo previgente così recitava: «615quinquies. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico. — Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 10.329».

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera; *elemento soggettivo:* dolo specifico; *tentativo:* non configurabile.

La fattispecie è stata introdotta dalla L. 547/93 allo scopo di predisporre una **tutela anticipata dei sistemi informatici dai danni che possono loro derivare dalla diffusione dei programmi virus** (per tali intendendosi particolari programmi che si attivano da soli ad un dato momento temporale o al verificarsi di una certa condizione e che sono forieri di gravi danni ai sistemi informatici e telematici, utilizzati spesso per scopi di sabotaggio). La previsione, avente, dunque, natura di **reato di pericolo astratto**, è stata oggetto di sostanziali correttivi ad opera della L. 48/2008, funzionali ad adeguarne il disposto ai precetti della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica. In particolare, il legislatore del 2008 ha inciso sul piano oggettivo e soggettivo della fattispecie. Sotto il primo profilo, la previgente formulazione sanzionava la messa in circolo dei programmi informatici virali, in mancanza della quale, la mera detenzione o realizzazione di programmi virus non integrava gli estremi di alcun reato. Attraverso la riformulazione della fattispecie, si è, quindi, estesa la punibilità al fatto di procurarsi, produrre, riprodurre, importare o mettere a disposizione di altri i programmi e le apparecchiature di cui alla norma. Sotto il profilo soggettivo, si è resa punibile la fattispecie a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà della condotta, finalizzata al danneggiamento informatico (opzione da ritenersi corretta in quanto l'originario dolo generico rendeva difficoltoso selezionare condotte realmente meritevoli di sanzione penale da altre che, pur astrattamente riconducibili alla fattispecie, rientravano nella normale «dinamica» dei rapporti fra fruitori di programmi informatici, come ad esempio la consegna di un programma virus finalizzata a motivi di studio o di elaborazione di «anti-virus»).

€€

## TITOLO XIII

### Dei delitti contro il patrimonio

Il Titolo tredicesimo disciplina i **delitti contro il patrimonio**, ed è diviso in due Capi: l'uno avente ad oggetto i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (artt. **624-639bis**); l'altro avente ad oggetto i delitti contro il patrimonio mediante frode (artt. **640-648ter**). Il fatto che il legislatore del '30 menzioni il **patrimonio** come oggetto di tutela, e non più la proprietà (come il Codice Zanardelli), è sintomo dell'intento di estendere la tutela penale a tutti i diritti, non solo reali, che costituiscono il patrimonio di un soggetto.

Quanto poi alla valenza che la **nozione di patrimonio** assume, varie sono le tesi elaborate dalla dottrina: per alcuni, la nozione avrebbe una **valenza giuridica** (il patrimonio come somma dei rapporti giuridici che fanno capo ad una persona); per altri una **valenza economica** (il patrimonio come complesso unitario dei beni economicamente valutabili); per altri, ed è questo l'orientamento prevalente, una **valenza economico-giuridica** con la conseguenza che restano tutelate tutte quelle situazioni di rilievo economico che corrispondono, però, a posizioni tutelate dall'ordinamento giuridico, anche se in forme meno pregnanti del diritto soggettivo (es.: aspettative di diritto).

#### CAPO I

#### *Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone*

**624. Furto.** — Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 154 a € 516 [625, 626, 649] (1) (2).

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c. nav. 1148] (3) (4).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 (5).

(1) Le parole da «reclusione» fino alla fine del comma, così sostituiscono le originarie: «reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione» ex art. 2, l. 26-3-2001, n. 128 recante «*Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*».

(2) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. 689/1981; importi incrementati ex art. 113, c. 1, l. 689/1981.

(3) V. anche art. 33, c. 2, r.d. 8-10-1931, n. 1604 (modificato dall'art. 4, l. 20-3-1940, n. 364) (t.u. delle leggi sulla pesca).

(4) Per il furto di armi, munizioni od esplosivi v. art. 4, l. 8-8-1977, n. 533 (*Disposizioni in materia di ordine pubblico*) come sostituito dall'art. 10, c. 3, l. 26-3-2001, n. 128; per il furto di selvaggina cfr. artt. 30, 31, l. 11-2-1992, n. 157; per il furto di opere d'arte v. art. 176, d.lgs. 22-1-2004, n. 42.

(5) Comma aggiunto dall'art. 12, l. 25-6-1999, n. 205 (*Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario*) riportata in App. *Depenalizzazione*.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* querela, salvo che nelle ipotesi di cui al III c.; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo specifico; *tentativo:* configurabile.

Il bene interesse tutelato dalla norma è *controverso*: secondo un primo orientamento il bene protetto si identifica con la relazione di fatto (possesso o detenzione) che il soggetto ha con la cosa sottrattagli; secondo un diverso orientamento la norma è posta a tutela di uno stato di diritto, che taluni identificano con la sola proprietà, altri con la proprietà e i diritti reali di godimento.

Oggetto del reato sono  **cose mobili** , per tali intendendosi tutto ciò che possa formare oggetto di un diritto patrimoniale perché suscettibile di valutazione economica e che possa essere sottratto (i beni immateriali possono essere sottratti solo se trasfusi in un supporto che ne consenta l'impossessamento). La  **sottrazione**  si realizza quando la cosa oggetto del reato sia uscita dalla signoria di fatto del soggetto passivo e si identifica, dunque, con il suo spossessamento.

Sotto il profilo soggettivo, il furto è la tipica figura di reato a  **dolo specifico** , il quale si sostanzia nella coscienza e volontà della sottrazione e dell'impossessamento con la consapevolezza che trattasi di cosa altrui, cui si accompagna il fine di trarre dalla cosa sottratta un profitto per sé o per altri, il cui concreto conseguimento, peraltro, non è richiesto ai fini della consumazione del reato.

**624bis. Furto in abitazione e furto con strappo.** (1) — Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da € 206 a € 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

(1) Art. inserito ex l. 26-3-2001, n. 128 (art. 2, c. 2), recante «*Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*».

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* obbligatorio salvo che ricorra l'ipotesi dell'art. 62, c. 1, n. 4; *fermo:* consentito per ipotesi III c.

**Istituti Sostanziali:** [v. 624].

*La l. 26-3-2001, n. 128 ha, trasformato il furto di abitazione ed il furto con strappo (comunemente denominato scippo) da ipotesi aggravate del delitto di furto (previste dall'art. 625, primo comma, numeri 1 e 4, seconda parte, c.p., disposizioni abrogate dal citato provvedimento), a figure autonome di reato, in tal modo evitando il bilanciamento con eventuali concorrenti circostanze attenuanti.*

**625. Circostanze aggravanti.** — La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da € 103 a € 1.032 (1) (2):

[1] se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione] (3);

2) se il colpevole usa violenza sulle cose [392<sup>2</sup>] o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta indosso armi [585<sup>2</sup>] o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza, [ovvero strappando la cosa di mano, o di dosso alla persona] (4);

5) se il fatto è commesso da tre o più persone [112 n. 1], ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o d'incaricato di un pubblico servizio [358];

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande [c. nav. 1148];

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro [c.c. 1798, 2905, 2793; c.p.c. 670-673; c. nav. 682; c.p. 189-190; c.p.p. 354, 253 ss., 316 ss., 320] o a pignoramento [c.p.c. 491], o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza [635 n. 3];

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria (5).

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da € 206 a € 1.549 (2) (6).

(1) Alinea così modificato *ex art. 2, c. 3, lett. a)*, l. 26-3-2001, n. 128, recante «*Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*».

(2) Importi incrementati *ex art. 113, c. 1, l. 689/1981*.

(3) Numero soppresso *ex art. 2, c. 3, lett. b)*, l. 128/2001 cit.

(4) Le parole riportate in parentesi quadra sono state soppresse *ex art. 2, c. 3, lett. c)*, della legge 128/2001 cit.

(5) V. anche, in tema di abigeato r.d. 14-7-1898, n. 404; d.lgt. 18-1-1917, n. 148 superate ma non espressamente abrogate.

(6) Per ulteriori aggravanti speciali del furto di armi, munizioni od esplosivi cfr. art. 4, c. 1, l. 8-8-1977, n. 533 (*Disposizioni in materia di ordine pubblico*), come sostituito dall'art. 10, c. 3, l. 26-3-2001, n. 128.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* obbligatorio, se ricorre l'aggravante di cui al n. 2 (prima ipotesi sempre che non ricorra l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.) o 4 (seconda ipotesi) ovvero quella *ex art. 4, l. 533/1977*; facoltativo negli altri casi; *fermo:* consentito nell'ipotesi dell'ultimo c. ovvero in quella *ex art. 4, l. 533/1977*; *citazione:* diretta a giudizio.

**Istituti Sostanziali:** vedi *sub art. 624*.

**625bis. Circostanze attenuanti.** (1) — Nei casi previsti dagli articoli 624, 624bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

(1) Art. inserito *ex l. 26-3-2001, n. 128 (art. 2, c. 4)*, recante «*Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*».

**626. Furti punibili a querela dell'offeso.** — Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a € 206 (1), e il delitto è punibile a querela della persona offesa [120] (2):

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (3);

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente [649].

(1) Importo incrementato *ex art. 113, c. 1, l. 689/1981*.

(2) Si applicano le sanzioni previste *ex art. 52, c. 2, lett. a)*, d.lgs. 274/2000.

(3) Con sent. 13-12-1988, n. 1085 la Corte cost. ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale del n. 1 c. 1 di tale articolo «*nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta*».

**Istituti Processuali:** *competenza:* Giudice di pace; *procedibilità:* querela; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* a giudizio del P.M. anche su ricorso della p.o.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reati comuni, di danno, di mera condotta, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo specifico; *tentativo:* è configurabile per le ipotesi contemplate ai nn. 2 e 3; è di dubbia configurabilità nell'ipotesi contemplata al n. 1.

Le **condizioni soggettive ed oggettive** che connotano i furti in esame e che li rendono meno gravi rispetto alla fattispecie generale dell'art. 624, giustificano il minor rigore sanzionatorio nonché la perseguibilità a querela della persona offesa.

**627. Sottrazione di cose comuni.** — Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da € 20 a € 206 (1) (2).

Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante [649].

(1) Si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. a), d.lgs. 274/2000.

(2) Comma sostituito dall'art. 93, l. 689/1981 che ha reso perseguibile a querela tale delitto. Il testo originario era identico a quello riportato escluso l'inciso «... a querela della persona offesa».

**Istituti Processuali:** *competenza:* Giudice di pace; *procedibilità:* querela; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* a giudizio del P.M. anche su ricorso della p.o.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato proprio, di danno, di mera condotta, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo specifico; *tentativo:* configurabile.

**628. Rapina.** — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona [581<sup>2</sup>] o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da € 516 a € 2.065 (1).

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da € 1.032 a € 3.098 (1) (2):

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585<sup>2</sup>], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1];

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire [605, 613; c. nav. 1137];

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416bis (3) (4).

(1) Importi incrementati ex art. 113, c. 1, l. 689/1981.

(2) La pena pecuniaria originaria ammontava da lire seicentomila a lire tre milioni: è stata aumentata dal d.l. 31-12-1991, n. 419 (*Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive*), conv. con modif. nella l. 18-2-1992, n. 172.

(3) Il n. 3 è stato inserito dall'art. 9, l. 13-9-1982, n. 646 (*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale*).

(4) Cfr. art. 7, l. 31-5-1965, n. 575, riportato alla nota (3) in calce all'art. 336. Cfr. anche nota (3) in calce all'art. 527, per un aggravamento di pena nell'ipotesi in cui la persona offesa sia handicappata.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; collegiale per ipotesi III c.; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* obbligatorio; *fermo:* consentito.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata, complesso; *elemento soggettivo:* dolo specifico; *tentativo:* configurabile.

La norma contempla due diverse forme di realizzazione del delitto di rapina a seconda che la violenza o la minaccia precedano l'impossessamento e siano finalizzate a conseguire un ingiusto profitto (cd. **rapina propria**), ovvero siano ad esso successive ed indirizzate a conseguire l'impunità (cd. **rapina impropria**).

Il momento consumativo si identifica con quello dell'impossessamento, nel caso di rapina propria (c. 1); si identifica, invece, col momento dell'impiego della violenza o della minaccia nel caso di rapina impropria (c. 2). Il tentativo è senz'altro configurabile quando, nel primo caso, il soggetto, nonostante l'uso della violenza o della minaccia, non riesca ad impossessarsi della cosa mobile; nel secondo caso, qualora l'autore, una volta compiuta la sottrazione, tenti di usare violenza o minaccia al fine di conseguire l'impunità.

In entrambi i casi, ricorre una figura di **reato complesso** ex art. 84 i cui elementi costitutivi si identificano nel **furto** [v. art. 624] e nella **violenza privata** [v. art. 610], che, pertanto, rimangono in esso assorbiti, sempre che, quanto alla violenza, essa non si concretizzi in un fatto più grave delle percosse [v. art. 581].

**629. Estorsione.** — Chiunque, mediante violenza [581<sup>2</sup>] o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque (1) a dieci anni e con la multa da € 516 a € 2.065.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da € 1.032 a € 3.098 (2), se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c. nav. 1137] (3) (4).

(1) La pena editale minima è stata portata da tre a cinque anni dal d.l. 31-12-1991, n. 419, conv. con modif., dalla l. 18-2-1992, n. 172 (*Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive*).

(2) Le pene originarie che ammontavano da quattro anni e sei mesi a venti anni di reclusione e da lire seicentomila a lire tre milioni di multa, sono state aumentate dal d.l. 31-12-1991, n. 419 conv. con modif. dalla l. 18-2-1992, n. 172.

(3) Cfr. anche art. 7, l. 31-5-1965, n. 575 (*Disposizioni contro la mafia*), riportato alla nota (3) in calce all'art. 336.

(4) Cfr. l. 23-2-1999, n. 44 che ha previsto per le vittime di richieste estorsive l'elargizione di somme a favore di chi denunci il fatto alle pubbliche autorità, mediante la creazione di un apposito fondo di sostegno.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico per ipotesi I c.; collegiale per ipotesi II c.; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* obbligatorio; *fermo:* consentito.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo generico per alcuni, dolo specifico per altri; *tentativo:* configurabile.

*Il delitto in esame si presenta come plurioffensivo, in quanto lede sia la libertà morale, ossia l'interesse all'autodeterminazione del proprio comportamento, sia il patrimonio della vittima della coazione, anche se questo sia formato con i proventi di attività illecite (Cass. II, 22-3-1986).*

*La **costrizione** cui è finalizzata la violenza o la minaccia deve essere **relativa**, cioè tale da non annullare completamente la facoltà di autodeterminazione della vittima (in caso contrario è configurabile il delitto di rapina). Inoltre, a differenza di quanto previsto per il delitto di rapina, nell'estorsione la violenza può estrinsecarsi non solo nei confronti della persona ma anche in relazione alle cose (cd. violenza reale). La minaccia può assumere qualunque forma, in particolare può concretarsi anche in un comportamento omissivo.*

**630. Sequestro di persona a scopo di estorsione.** (1) — Chiunque sequestra [605] una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente [110] che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni (2).

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi (2).

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo (3) (4) (5).

(1) Art. così sostituito ex l. 30-12-1980, n. 894 (art. unico). Cfr. anche art. 289bis (*Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione*).

(2) Cfr. nota (3) in calce all'art. 62 per un'ulteriore riduzione di pena nei confronti del concorrente dissociato.

(3) Cfr. anche nota (3) in calce all'art. precedente.

(4) Cfr. anche il d.l. 15-1-1991, n. 8, conv. in l. 15-3-1991, n. 82 (*Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*) il quale ha, fra l'altro previsto due nuove figure di delitto agli artt. 2 e 3 come modificati dalla l. 13-2-2001, n. 45:

«Art. 2. Nullità dei contratti di assicurazione. — 1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli».

«Art. 3. Omessa denuncia. — 1. Chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato, omette o ritarda di riferirne all'autorità di cui all'articolo 361 del codice penale è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Non è punibile chi ha posto in essere le condotte indicate al comma 1 in favore del prossimo congiunto».

(5) Cfr. nota (5) in calce all'art. 289bis.

**Istituti Processuali:** competenza: Tribunale collegiale; C. Assise se deriva morte; procedibilità: ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito.

**Istituti Sostanziali:** natura giuridica: reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera; elemento soggettivo: dolo specifico; tentativo: configurabile.

**L'oggetto giuridico** della norma è costituito dall'inviolabilità del patrimonio e dalla tutela della libertà personale (si parla, perciò, di reato plurioffensivo).

La norma contempla una figura criminosa che si pone in un **rapporto di specialità** sia nei confronti del reato di sequestro di persona [v. 605], rispetto al quale si caratterizza per il particolare fine avuto di mira

dall'agente quale il conseguimento di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione (cd. riscatto), sia nei confronti del reato di estorsione [v. **629**], rispetto al quale si caratterizza per il particolare mezzo utilizzato dall'agente per conseguire l'ingiusto vantaggio patrimoniale quale il sequestro di persona.

**631. Usurpazione.** (1) — Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 206 (2) (3).

(1) Art. così sostituito ex l. 689/1981 (art. 94), che ha reso perseguibile a querela tale delitto. Il testo originario era identico a quello riportato, escluso l'inciso: «... a querela della persona offesa».

(2) Per la procedibilità d'ufficio cfr. art. 639bis.

(3) Qualora proceda il g.d.p. si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. c), d.lgs. 274/2000.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Giudice di pace; Tribunale monocratico per l'ipotesi aggravata dall'art. 639bis; *procedibilità:* querela, se non ricorre l'art. 639bis; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* di competenza del Tribunale monocratico; a giudizio del P.M. anche su ricorso della p.o. per le ipotesi di competenza del g.d.p.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune per alcuni, proprio per altri, di danno, di evento, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo specifico; *tentativo:* configurabile.

**632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.** (1) — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 206 (2) (3).

(1) Art. così sostituito ex l. 689/1981 (art. 95), che ha reso perseguibile a querela tale delitto. Il testo originario era identico a quello riportato, escluso l'inciso: «... a querela della persona offesa».

(2) Per la procedibilità d'ufficio cfr. art. 639bis.

(3) Cfr. nota (3) in calce all'art. 629.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Giudice di pace; Tribunale monocratico per l'ipotesi prevista dall'art. 639bis; *procedibilità:* querela, se non ricorre l'art. 639bis; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio per ipotesi di competenza del Tribunale monocratico, a giudizio del P.M. anche su ricorso della p.o. per le ipotesi di competenza del g.d.p.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo specifico; *tentativo:* configurabile.

**633. Invasione di terreni o edifici.** — Chiunque invade [637] arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di

trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa [120], con la reclusione fino a due anni (1) o con la multa da € 103 a € 1.032 (2) (3).

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi [112 n. 1, 585<sup>2</sup>] (4).

(1) Non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. l. 689/1981, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 639bis.

(2) Importi incrementati ex art. 113, c. 1, l. 689/1981.

(3) Per la procedibilità d'ufficio cfr. art. 639bis.

(4) Cfr. nota (3) in calce all'art. 629.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Giudice di pace I c.; Tribunale monocratico per l'ipotesi prevista dall'art. 639bis; *procedibilità:* querela, se non ricorre l'art. 639bis, ovvero l'ipotesi del II c.; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* a giudizio del P.M. anche su ricorso della p.o. per le ipotesi di competenza del g.d.p.; diretta a giudizio per ipotesi II c.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di evento, a forma libera, istantaneo, eventualmente permanente; *elemento soggettivo:* dolo specifico; *tentativo:* configurabile.

*La norma comprende nella sua tutela non solo la proprietà ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi.*

**634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili.** — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona [581<sup>2</sup>] o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni (1) e con la multa da € 103 a € 309 (2) (3).

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone [112 n. 1].

(1) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. 689/1981.

(2) Importi incrementati ex art. 113, c. 1, l. 689/1981.

(3) Cfr. nota (3) in calce all'art. 629.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

*La norma ha natura sussidiaria in forza dell'inciso in essa contenuto, di conseguenza è esclusa la sua applicazione qualora ricorrano gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di invasione di terreni o edifici [v. 633] eventualmente in concorso con le norme che reprimono fatti di violenza o minaccia.*

**635. Danneggiamento.** — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa [120], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309 (1) (2) (3).

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona [581<sup>2</sup>] o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate [503-506], o da lavoratori in occasione di sciopero [503-505], ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333 (4);
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 (5) (6);
- 4) sopra opere destinate all'irrigazione;
- 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [508<sup>2</sup>, 638, 639; c. nav. 1141, 1142];
- 5bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive (7)

(1) Importo incrementato *ex art.* 113, c. 1, l. 689/1981.

(2) Qualora proceda il g.d.p. si applicano le sanzioni previste *ex art.* 52, c. 2, lett. a), d.lgs. 274/2000.

(3) Cfr. nota (3) in calce all'art. 629.

(4) Con sent. 6-7-1970, n. 119 la Corte cost. ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale del c. 2, n. 2 «nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d'ufficio il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrate».

(5) Cfr. artt. 23 e 25, c. 1, d.P.R. 29-3-1973, n. 156, per il danneggiamento di oggetti o congegni destinati al servizio postale. Per la distruzione di aerei e il danneggiamento delle installazioni a terra relative alla navigazione aerea cfr. artt. 1 e 2 l. 10-5-1976, n. 342.

(6) Numero così modificato *ex art.* 13, l. 8-10-1997, n. 352.

(7) Numero inserito *ex art.* 3bis, d.l. 8-2-2007, n. 8, conv. in l. 4-4-2007, n. 41 (*Violenza connessa a competizioni calcistiche*).

**Istituti Processuali:** *competenza:* Giudice di pace I c.; Tribunale monocratico per le altre ipotesi; *procedibilità:* querela, se non ricorrono ipotesi di cui al II c.; *arresto:* facoltativo solo nelle ipotesi di cui al II c.; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio per ipotesi II c.: a giudizio del P.M. anche su ricorso della p.o. per le ipotesi di competenza del g.d.p.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

Il delitto in esame tutela l'inviolabilità del patrimonio mobiliare ed immobiliare rispetto ai fatti che ne compromettano la sostanza o l'utilizzabilità.

In relazione alle condotte rilevanti, si traducono nel **distuggere** (disfare la cosa, determinare, cioè, l'annientamento della sua essenza specifica), **disperdere** (disseminare qua e là, sparpagliare una cosa facendola uscire dalla disponibilità dell'avente diritto in modo che per costui sia impossibile o grandemente difficile recuperarla), **deteriorare** (guastare, alterare in peggio una cosa in modo da farne diminuire il valore) o **rendere inservibile** (modificare la cosa in modo tale da renderla, definitivamente o temporaneamente, non più idonea all'uso cui era destinata) **una cosa mobile o immobile altrui**.

**635bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.** (1) — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

(1) Art. così sostituito ex l. 18-3-2008, n. 48 (art. 5, c. 1) (*Criminalità informatica*) (G.U. 4-4-2008, n. 80, s.o.) in vigore per l'Italia dopo tre mesi dal deposito al Consiglio d'Europa della legge di ratifica.

Il testo previgente così disponeva: «635bis. *Danneggiamento di sistemi informatici e telematici.* — Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

**Istituti Processuali:** competenza: Tribunale monocratico; procedibilità: querela nel I c., ufficio nel II c.; arresto: non consentito nel I c., facoltativo nel II c.; fermo: non consentito; citazione: diretta a giudizio.

**Istituti Sostanziali:** natura giuridica: reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata; elemento soggettivo: dolo generico; tentativo: configurabile.

Tale previsione, introdotta dalla L. 547/93 allo scopo di colmare una sostanziale lacuna del sistema dei reati, dovuta alle specifiche peculiarità dei beni informatici, quale oggetto d'aggressione (lacuna cui, prima della riforma del 93, si cercò, in giurisprudenza di ovviare mediante «ardite» interpretazioni estensive, come ad esempio l'equiparazione al concetto di «cosa altrui» del bene «software»), è stata oggetto di sostanziali correttivi ad opera della L. 48/2008 di ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica. In particolare, la previgente disposizione accomunava in un'unica fattispecie condotte aggressive di sistemi informatici o

telematici altrui e di programmi, informazioni o dati altrui; con la riscrittura del relativo disposto normativo, coordinata all'inserimento degli artt. 635ter-quinquies, si è inteso distinguere fra il danneggiamento di informazioni, dati e programmi (art. 635bis) e quello di sistemi informatici o telematici (art. 635quater). Ciò risponde, come sostenuto dai compilatori della riforma, ad un'esigenza di simmetria rispetto alla sistematica della Convenzione di Budapest, la quale distingue nettamente il danneggiamento dell'integrità dei dati dal danneggiamento dell'integrità del sistema e disciplina le due ipotesi in distinti articoli (il 4 ed il 5). A tale scorporo testuale, il legislatore del 2008 (attraverso la creazione delle fattispecie di cui agli artt. 635ter e quinquies) ha affiancato la predisposizione di una tutela «rafforzata» per talune tipologie di dati, programmi e sistemi informatici (es. quelli di pubblica utilità), giustificata dal loro particolare rilievo, ed effettuata sia attraverso la previsione di sanzioni più severe, sia attraverso l'anticipazione della soglia di punibilità al compimento di fatti «diretti a ledere» (con incremento sanzionatorio per il caso in cui l'obiettivo lesivo avuto di mira venga concretamente conseguito).

**635ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.** (1) — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(1) Art. inserito ex l. 18-3-2008, n. 48 (art. 5, c. 2) (*Criminalità informatica*) (G.U. 4-4-2008, n. 80, s.o.) in vigore per l'Italia dopo tre mesi dal deposito al Consiglio d'Europa della legge di ratifica.

**Istituti Processuali:** competenza: Tribunale monocratico; procedibilità: ufficio; arresto: facoltativo; fermo: consentito limitatamente all'ipotesi aggravata.

**Istituti Sostanziali:** natura giuridica: reato comune, di pericolo, a forma vincolata; elemento soggettivo: dolo generico; tentativo: non configurabile.

**635quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**

(1) — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635bis, ovvero attraverso l'introduzione o la tra-

smissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

---

(1) Art. inserito ex l. 18-3-2008, n. 48 (art. 5, c. 2) (*Criminalità informatica*) (G.U. 4-4-2008, n. 80, s.o.) in vigore per l'Italia dopo tre mesi dal deposito al Consiglio d'Europa della legge di ratifica.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

**635quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.** (1) — Se il fatto di cui all'articolo 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

---

(1) Art. inserito ex l. 18-3-2008, n. 48 (art. 5, c. 2) (*Criminalità informatica*) (G.U. 4-4-2008, n. 80, s.o.) in vigore per l'Italia dopo tre mesi dal deposito al Consiglio d'Europa della legge di ratifica.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* consentito limitatamente all'ipotesi aggravata.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di pericolo, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* non configurabile.

**636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.** — Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da € 10 a € 103 (1) (2).

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da € 20 a € 206 (1).

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 51 a € 516 (1) (2).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (3) (4) (5).

(1) Importi incrementati *ex art.* 113, c. 1, l. 689/1981.

(2) Per le ipotesi di competenza del g.d.p. si applicano le sanzioni previste *ex art.* 52, d.lgs. 274/2000.

(3) Comma aggiunto *ex l.* 689/1981 (art. 96).

(4) Per la procedibilità d'ufficio *cf.* art. 639bis.

(5) *Cf.* nota (3) in calce all'art. 629.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Giudice di pace salvo che ricorra l'ipotesi dell'art. 639bis; *procedibilità:* querela, se non ricorre l'art. 639bis; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* a giudizio del P.M., anche su ricorso della p.o. per le ipotesi di competenza del g.d.p.; per le ipotesi di competenza del tribunale monocratico; diretta a giudizio ovvero *decreto penale di condanna* (qualora ne ricorrano in concreto le condizioni) II c.; diretta a giudizio per ipotesi III c.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di pericolo, di evento, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo generico nel I c., dolo specifico nel II c.; *tentativo:* configurabile secondo alcuni; altri ritengono che non sia configurabile.

**637. Ingresso abusivo nel fondo altrui.** — Chiunque senza necessità entra [633] nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa [120], con la multa fino a € 103 (1) (2).

(1) Importo incrementato *ex art.* 113, c. 1, l. 689/1981.

(2) *Cf.* nota (3) in calce all'art. 629.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Giudice di pace; *procedibilità:* querela; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* a giudizio della P.G. anche su ricorso della p.o.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di mera condotta, a forma libera; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

**638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui.** — Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa [120], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309 (1) (2).

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno [649] (3) (4).

- (1) Importo incrementato *ex art.* 113, c. 1, l. 689/1981.
- (2) Comma così modificato *ex art.* 1, c. 2, l. 20-7-2004, n. 189 (*Maltrattamento di animali*).
- (3) Cfr. nota (3) in calce all'art. 629.
- (4) Cfr. l. 11-2-1992, n. 157 per la fauna selvatica.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Giudice di pace I c.; Tribunale monocratico per le altre ipotesi; *procedibilità:* querela, se non ricorre ipotesi II c.; *arresto:* facoltativo, solo nell'ipotesi del II c.; *fermo:* non consentito; *citazione:* a giudizio del P.M. anche su ricorso della p.o. per le ipotesi di competenza del g.d.p.; diretta a giudizio per ipotesi II c.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di evento, a forma libera; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

**639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.** — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa [120], con la multa fino a € 103 (1) (2).

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a € 1.032 (1) e si procede d'ufficio (3) (4).

(1) Importo incrementato *ex art.* 113, c. 1, l. 689/1981.

(2) Cfr. art. 25, d.P.R. 29-3-1973, n. 156, per il deturpamento o imbrattamento di oggetti o congegni destinati al servizio postale.

(3) Comma aggiunto *ex art.* 13, l. 8-10-1997, n. 352.

(4) Si applicano le sanzioni previste *ex art.* 52, c. 2, lett. a), d.lgs. 274/2000.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Giudice di pace; *procedibilità:* querela, d'ufficio nell'ipotesi dell'ultimo c.; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* a giudizio del P.M. anche su ricorso della p.o. solo per ipotesi I c.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

La norma ha **carattere residuale** e non trova applicazione allorquando il comportamento del soggetto dia luogo alla realizzazione di altri reati aventi in comune col delitto in esame le modalità di condotta.

**639bis. Casi di esclusione della perseguibilità a querela.** (1) — Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico [649].

(1) Art. inserito *ex l.* 689/1981 (art. 97).

La previsione normativa si giustifica per il fatto che, in queste ipotesi, la lesione non coinvolge l'interesse di un singolo soggetto, ma l'interesse dell'**intera collettività**.

## CAPO II

*Dei delitti contro il patrimonio mediante frode*

**640. Truffa.** — Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1) e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 (2):

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 1622, 32quater] (3) (4);

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante (5) (6).

(1) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. 689/1981.

(2) Importi incrementati ex art. 113, c. 1, l. 689/1981.

(3) Per l'applicabilità della pena accessoria prevista dall'art. 32quater c.p. (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) cfr. nota (3) in calce all'art. 416.

(4) Cfr. art. 3, u.c., d.l. 25-11-1989, n. 382, conv. in l. 25-1-1990, n. 8 (*Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria*) secondo cui: «*Chiunque con qualsiasi mezzo ottiene indebitamente l'esecuzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria è punito ai sensi dell'art. 640, c. 2, n. 1, c.p.*».

(5) Comma aggiunto dall'art. 98, l. 689/1981. Per la decorrenza del termine per proporre querela in ordine ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della l. 24-11-1981, n. 689, cfr. l'art. 99 della stessa legge.

(6) Cfr. anche art. 12, d.l. 3-5-1991, n. 143, conv. in l. 5-7-1991, n. 197.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* querela, se non ricorra alcuna delle circostanze di cui al II c.; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio per ipotesi I c.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

Si tratta della principale figura di delitto contro il patrimonio compiuto mediante frode. La norma, infatti, tutela la libertà del consenso, intesa, come autonoma determinazione alla violazione negoziale.

In relazione alle condotte rilevanti, **l'artificio** consiste nel far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti, in tal modo agendo sulla realtà esterna, mentre il **raggiri** agisce sulla psiche del soggetto, e consiste in un discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nella vittima.

Il **danno** e il **profitto** debbono scaturire da un atto di disposizione patrimoniale, positivo o negativo, che può avere ad oggetto sia beni mobili che immobili.

Il profitto può consistere nell'acquisizione di qualsiasi utilità patrimoniale e non, purché ricorra il requisito dell'ingiustizia, cioè l'assenza di una qualunque tutela giuridica rispetto allo stesso.

**640bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.** (1) — La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32quater] (2).

(1) Art. introdotto ex l. 19-3-1990, n. 55 (art.22).

(2) V. nota (3) sub art. 416. Cfr. anche art. 7, l. 31-5-1965, n. 575 come sostituito dal d.l. 13-5-1991, n. 152, conv. in l. 12-7-1991, n. 203, riportato alla nota (3) in calce all'art. 336 e l'art. 2, l. 23-12-1986, n. 898 (*Aiuti comunitari nel settore agricolo*), come modificato dall'art. 10, c. 1, l. 29-9-2000, n. 300.

**Istituti Processuali:** competenza: Tribunale monocratico; procedibilità: ufficio; arresto: facoltativo; fermo: non consentito.

**Istituti Sostanziali:** natura giuridica: reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata; elemento soggettivo: dolo generico; tentativo: configurabile.

Il reato contemplato nella norma costituisce una circostanza aggravante del reato di truffa semplice e non una figura autonoma di reato.

**640ter. Frode informatica.** (1) — Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

(1) Art. aggiunto ex l. 23-12-1993, n. 547 (art. 10).

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* querela I c., ufficio II c.; *arresto:* non consentito nel I c., facoltativo II c.; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio per ipotesi I c.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo generico; *tentativo:* configurabile.

Con tale norma si intende reprimere la condotta dei cd. *hackers*, ovvero **pirati dell'informatica** ed, in particolare, tutte le situazioni nelle quali, operando su dati immagazzinati nella memoria artificiale, si provveda, ad esempio, a trasferire o a sottrarre somme di danaro da un conto ad un altro.

**640quater. Applicabilità dell'articolo 322ter.** (1) — Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640bis e 640ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322ter.

(1) Art. inserito ex l. 29-9-2000, n. 300 (art. 3, c. 2) (*Ratifica di convenzioni in materia di corruzione di pubblici ufficiali*).

**640quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.** (1) — Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

(1) Art. inserito ex l. 18-3-2008, n. 48 (art. 5, c. 3) (*Criminalità informatica*) (G.U. 4-4-2008, n. 80, s.o.) in vigore per l'Italia dopo tre mesi dal deposito al Consiglio d'Europa della legge di ratifica.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito.

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato proprio, di mera condotta, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo specifico; *tentativo:* non configurabile.

Tale figura delittuosa rientra nel novero dei correttivi al sistema dei reati operati dalla L. 48/2008, di ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica. I compilatori della riforma ne fondano l'introduzione sostenendo che, sebbene l'articolo 640ter del codice penale incrimini già la frode informatica, per la ricorrenza di questo specifico reato appaiono necessarie condotte di alterazione del funzionamento di un sistema informatico ovvero di intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi, che potrebbero non ricorrere nel caso dell'attività di certificazione. La nuova incriminazione appare, inoltre, incentrata non solo sulla semplice violazione degli obblighi del certificatore qualificato e

accreditato (già sanzionata civilmente dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 del D.Lgs. 7-3-2005, n. 82, cd. codice dell'amministrazione digitale), ma anche sulla effettiva ricorrenza di un fine di ingiusto profitto o di altrui danno. Dalla lettera della neointrodotta previsione emerge, dunque, come essa si sostanzi nella condotta del certificatore di firma elettronica il quale violi gli obblighi di legge indicati dalla norma (si veda, in proposito, quanto disposto dall'art 32 del codice dell'amministrazione digitale), per il fine di profitto o di danno di cui si è detto. In relazione a tali obblighi, a titolo esemplificativo, il terzo comma del citato art. 32 impone al certificatore che rilascia certificati qualificati di provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione, di non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare, e di non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione.

**641. Insolvenza fraudolenta.** — Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza [c.c. 2221, 2540], contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa [120], qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni (1) o con la multa fino a € 516 (2).

L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato [649].

(1) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. l. 689/1981.

(2) Importo incrementato ex art. 113, c. 1, l. 689/1981.

**Istituti Processuali:** *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* querela; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio ovvero *decreto penale di condanna* (qualora ne ricorrano in concreto le condizioni).

**Istituti Sostanziali:** *natura giuridica:* reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata; *elemento soggettivo:* dolo generico per alcuni, specifico per altri; *tentativo:* non configurabile.

*La frode presa in esame dall'art. 641 è una frode del tutto particolare che consiste nell'avvalersi di consuetudini create dal vivere civile, quale quella di soddisfare il pagamento di determinate prestazioni dopo averne usufruito, in modo tale che chi le ha prestate non possa più ottenerne la restituzione in natura.*